



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Regolamento incentivi gestione entrate – IMU /
TARI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 17/7/2019

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ufficio tributi e del personale direttamente coinvolto, anche di qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, impiegato nell'attività di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della tari.
2. L'attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento è subordinata alle seguenti condizioni:
 - approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dalla legge;
 - il servizio di accertamento delle entrate tributarie dell'Ente non deve essere affidato in concessione.

Articolo 2 – Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito fondo incentivante alimentato dalle seguenti fonti di entrata, riscosse nell'anno precedente a quello in corso, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - riscossioni relative ad atti d'accertamento d'ufficio inerenti IMU e TARI ed alle procedure di riscossione coattiva degli stessi, indipendentemente dall'anno di notifica dei relativi provvedimenti secondo le misure definite con specifico provvedimento della giunta comunale e, comunque, nel limite massimo di legge del 5%;
2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione o con successiva variazione di bilancio si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle risorse certificate nel conto consuntivo dell'anno di riferimento così come giustificate puntualmente dalle rendicontazioni dell'ufficio tributi propedeutiche alla regolarizzazione degli incassi.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. La giunta comunale stabilisce la ripartizione del fondo tra la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali

preposti alla gestione delle entrate e la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente dell'ufficio tributi direttamente coinvolto nell'attività di recupero evasione imu e tari e al personale del settore tecnico e della polizia locale direttamente coinvolto negli accertamenti tributari mediante rilascio di verifiche di conformità edilizia, sopralluoghi o attività analoghe funzionali all'accertamento tributario.

2. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non erogate ai dipendenti, rappresentano economie di spesa nell'anno di riferimento e non possono essere, quindi, riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato direttamente nell'attività di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della tari e al personale del settore tecnico e della polizia locale direttamente coinvolto negli accertamenti tributari mediante rilascio di verifiche di conformità edilizia, sopralluoghi o attività analoghe funzionali all'accertamento tributario.
2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente, oggetto di contrattazione integrativa, è al lordo degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per espressa previsione di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30.12.2018, n. 145.
3. La quota di cui al precedente comma non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo e quantitativo alla realizzazione degli obiettivi assegnati e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo.
5. In caso di disposizioni normative che modifichino il comma 2 del presente articolo, il regolamento sarà sottoposto nuovamente alla contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. In sede di prima applicazione e coerentemente alla disposizione normativa si stabilisce che il Fondo incentivante dell'anno 2019 è costituito in base alle riscossioni dell'anno 2018 e sarà erogato nell'anno 2020.